



QA/intercavi



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Roma, 8 aprile 2022

Ai Signori Procuratori generali presso le Corti d'Appello

OGGETTO: Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali

1. Premessa

Il d.lgs. n. 188/2021, recante "*Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*" è intervenuto sugli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 106/2006 modificando la disciplina delle comunicazioni da parte degli uffici di Procura delle informazioni su procedimenti penali ed estendendo a tale materia l'ambito della vigilanza dei Procuratori generali.

Le finalità della comunicazione istituzionale delle Procure della Repubblica, così come le loro modalità, erano stati in gran parte già anticipati da plurime fonti normative e paranormative sovranazionali richiamate nella Delibera del CSM dell'11 luglio 2018, recante "*Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*", i cui contenuti vanno adattati alle previsioni del d.lgs. n. 188/2021.

In tale prospettiva, va sottolineata la necessità che le Procure generali operino secondo criteri omogenei, rispettosi dell'autonomia del Procuratore della Repubblica e soprattutto dei tempi e delle modalità delle comunicazioni, assicurandosi però al contempo della efficacia delle misure organizzative adottate.

A tale fine è stata avviata, anche per sollecitazione di alcuni Uffici generali, una interlocuzione finalizzata a raggiungere orientamenti omogenei.

Va subito precisato che non è dato orientarsi in maniera conclusiva, in quanto pende in Parlamento la discussione sulla riforma dell'ordinamento e di alcuni aspetti del sistema disciplinare. Tra questi ultimi vi è anche il tema della tipizzazione dell'illecito derivante dalla violazione dei precetti indicati dalla normativa sulla presunzione di innocenza; in particolare, gli emendamenti governativi al disegno di legge incidono significativamente sull'interpretazione dei precetti. È chiara la netta distinzione tra disciplina e generici doveri di rispetto delle previsioni normative. Tuttavia, l'eventuale previsione quale illecito del rispetto di ogni articolazione della normazione sulla comunicazione istituzionale può avere riflessi significativi sulle modalità con le quali il pubblico ministero agirà e su quelle della vigilanza del Procuratore generale; ciò, a prescindere dall'ovvia considerazione che in ogni caso questo Ufficio generale non potrà prescindere dalla applicazione nel caso concreto del principio costituzionale di offensività della condotta.

Le considerazioni che seguono tendono ad uniformare le soluzioni proposte dalle SS.LL. nelle risposte alla nota del 6 dicembre 2021 e nel corso della riunione *Teams* del 2 marzo 2022.

La necessità di loro modifiche od integrazioni sarà verificata nei prossimi mesi all'esito di un primo periodo di sperimentazioni e tenuto conto di eventuali modifiche normative sopravvenute.

È infine opportuno che questi orientamenti siano condivisi con le Procure della Repubblica dei distretti, al fine di raccoglierne le valutazioni, anche a seguito delle prime applicazioni concrete.

Si rassegna, dunque, in via provvisoria l'orientamento emerso dal confronto e che può costituire al momento una utile guida sia per il Procuratore della Repubblica che per il Procuratore generale.

2. La comunicazione del pubblico ministero

Quello che la legge oggi chiede al pubblico ministero è un bilanciamento non facile, mutevole a seconda delle situazioni, tra interessi diversi, meritevoli di tutela.

Sono molte le fonti, già rodute, che indicano quali siano i fini e i limiti della comunicazione.

Va ribadito, in accordo con gli orientamenti consolidati del Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei, che l'informazione della pubblica opinione in una società aperta è un primario interesse della collettività. Tale onere incombe anche sul pubblico ministero. Informare l'opinione pubblica non è un diritto di libertà del magistrato del pubblico ministero o del giudice ma è un dovere preciso dell'Ufficio.

L'informazione deve certamente essere corretta e imparziale; essa deve essere rispettosa della dignità della persona, come indicato dal Consiglio Superiore della Magistratura sin dalla delibera in data 11 luglio 2018. L'informazione deve essere anche completa ed efficace. Essa non può essere limitata se non dai principi sopra menzionati, oltre che dal dovere di riserbo per gli atti e le notizie che devono restare segrete o riservate, in quest'ultimo caso quando non vi è un interesse pubblico alla loro conoscenza. Ma al di là di questi limiti, imposti ora anche dalla legge, il pubblico ministero ha il dovere di comunicare.

Ciò riguarda innanzitutto l'attività dell'Ufficio in generale, per ragioni connesse alla sua responsabilità. Il dovere di comunicare è esteso anche alle specifiche attività, quando esse riguardano fatti di rilievo pubblico.

La comunicazione sarà diversa nei due casi, molto più attenta nel secondo per il rischio che essa impatti con la tutela costituzionale della dignità delle persone, imputati e vittime; in entrambi, però, dovrà essere completa ed efficace; dunque, anche rapida e continuativa. A quest'ultimo proposito, va rilevato che la presunzione di innocenza non deve comportare che la comunicazione sia interamente abbandonata nella disponibilità delle parti private, nel corso del procedimento; parti per le quali non è invece posto alcun obbligo di rispetto di canoni seppur minimi di correttezza nella informazione. Il rischio altrimenti è che il processo si svolga non nelle aule di giustizia, ma in quelle dei mezzi di comunicazione di massa e per di più senza alcun contraddittorio in grado di ripristinare, non si dice la parità delle armi, ma almeno la verità di quanto accertato nelle aule giudiziarie rispetto alle prospettazioni mediatiche delle parti.

Tema diverso da questo è poi il sempre più frequente commento mediatico alla decisione del giudice, in termini spesso offensivi e aggressivi. Mentre tali condotte, se poste in essere da magistrati del pubblico ministero, costituiscono illecito disciplinare, non risulta che sanzioni analoghe vengano attivate nei confronti dei difensori delle parti private. È dunque opportuno che nei casi gravi tali condotte siano segnalate ai Consigli di Disciplina forense.

3. L'applicazione in generale dell'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006

3.1. L'ambito di applicazione delle modifiche introdotte all'art. 5 del d.lgs. n. 188/2021

L'ambito di applicazione delle modifiche introdotte all'art. 5 del d.lgs. n. 188/2021 si rivolge principalmente alla fase delle indagini preliminari.

Ma è evidente che i principi fondanti la comunicazione istituzionale riguarda ogni fase del processo.

Non valgono per la fase della esecuzione penale, stante la dimostrata "colpevolezza" del reo, fermo restando il permanere del doveroso rispetto della dignità della persona.

Resta naturalmente escluso che dell'indagine preliminare, esistente ed ancora non nota, possa darsi, in qualunque forma implicita o informale, comunicazione all'esterno, costituendo ciò una violazione del dovere di riserbo disciplinarmente sanzionata, oltretutto quasi sempre un reato.

Esula dal campo di applicazione dell'art. 5 la prospettazione della sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" da parte degli organi di accusa, negli atti procedurali propri ed a ciò preposti, proprio per la previsione dell'art. 4 seconda parte della Direttiva.

Per quanto riguarda i procedimenti nei confronti di ignoti, non potrà trovare applicazione la disciplina specifica circa la tutela della presunzione di innocenza. Restano tuttavia pieni gli obblighi di correttezza nella comunicazione istituzionale, a partire dal rispetto della dignità delle persone coinvolte e ivi compresi i doveri di escludere rapporti privilegiati, di fornire il nome del magistrato designato per le indagini, di ricorrere alle forme di comunicazione previste dalla legge.

3.2. Le condizioni per la diffusione di informazioni sui procedimenti penali

L'articolo 5, comma 2-bis, del decreto 106/2006 prevede che: *La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico.*

Sulla base dei “considerando” della direttiva, può affermarsi che la non predeterminazione legislativa dell'interesse pubblico da valutare in ordine alla comunicazione ed alla sua forma, rimetta al titolare del potere di informazione la scelta discrezionale di attuarla, alla luce di circostanze fattuali, temporali, e territoriali che non possono essere univocamente previste.

Di conseguenza, una volta operata la scelta – quando del caso anche in forma scritta – essa non può essere sindacata, se non nei casi di palese irragionevolezza.

3.3. Le forme di diffusione delle informazioni: comunicati stampa e conferenze stampa

Alla medesima esplicitazione di prudente discrezionalità è rimessa la scelta della modalità comunicativa (comunicato o conferenza stampa).

Il comma 1 dell'art. 5, come novellato, è chiaro nel prevedere che soltanto la conferenza stampa deve essere motivata con atto a parte in cui si dia conto dell'interesse pubblico specificamente ravvisato che giustifica la scelta.

L'introduzione di un obbligo generalizzato di motivazione anche del comunicato contrasterebbe tanto con il testo della legge, quanto con la tutela dell'interesse pubblico all'informazione, avente certo rilievo costituzionale.

La conferenza stampa si giustifica essa stessa in relazione all'interesse pubblico che si è ritenuto di soddisfare e che pertanto deve essere previamente esplicitato in un atto motivato.

La scelta non può che essere rimessa al singolo titolare del dovere di informazione.

Ad orientarla deve essere esclusivamente la finalità pubblica dell'informazione stessa, in coerenza, nel caso di conferenza stampa, con l'interesse alla sua indizione come specificamente e preventivamente motivato nel provvedimento che la dispone.

3.4. Altre forme di comunicazione con gli organi di informazione; il rilascio di copie di atti di indagine non più coperti da segreto

È stato posto il quesito se, oltre al comunicato stampa ed alla conferenza stampa, siano possibili e lecite altre forme di comunicazione quali le interviste.

Senza procedere ad alcuna indebita ed irrituale classificazione occorre ribadire che, come per qualunque altro cittadino, la manifestazione del pensiero è libera e costituzionalmente garantita ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della Costituzione.

Ad essere regolamentata è soltanto la comunicazione “istituzionale” avente ad oggetto gli esiti di una indagine penale.

Il coinvolgimento di persone che sono innocenti fino a prova contraria, impone che al di là di una comunicazione “istituzionale” sia evitata ogni indebita espressione di opinioni, considerazioni e notizie, che ove non trasfusa negli atti dell'indagine divenuti sino a quel momento pubblici, deve considerarsi illecita.

In ogni caso, laddove la comunicazione informale fosse non rispettosa della presunzione di innocenza costituirebbe di per sé una violazione degli scopi e della lettera della direttiva che è stata recepita e trasfusa nel decreto legislativo, con ogni conseguenza.

La comunicazione diretta con il giornalista è certamente lecita, e potrebbe anche configurarsi come doverosa, allorché corrisponda all'interesse pubblico di conoscenza dell'attività dell'ufficio, del suo indirizzo generale, delle problematiche incontrate nell'espletamento della funzione. Naturalmente questa comunicazione non deve trattare delle posizioni di singoli indagati. A titolo esemplificativo, è certamente utile la comunicazione pubblica sulle iniziative a tutela delle vittime, dei c.d. "soggetti deboli", o di particolari rischi legati a forme specifiche di criminalità, a nuove modalità di commissione di reati, in generale alle forme di aggressione a beni giuridici penalmente tutelati.

Doverosa è l'informazione sulle complessive attività dell'ufficio, anche quando formalizzate in rendiconti o bilanci sociali.

Al contrario, non sono da ritenersi lecite interviste, specialmente in esclusiva, volte alla trattazione di questioni inerenti singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali. Non costituiscono interviste le comunicazioni, anche dirette a singoli, volte a chiarire aspetti particolari della comunicazione pubblica già avvenuta e che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di chiarimenti; tali comunicazioni dovranno comunque avvenire in forme palesi e sempre nel rispetto dei principi generali sopra menzionati.

Il *discrimen*, dunque, è nell'oggetto dell'intervista o della comunicazione diretta.

3.5. Il rilascio agli organi di informazione di atti di indagine non coperti dal segreto e delle OCC

Quanto alla possibilità di dare copia agli organi di informazione degli atti di indagine non più coperti da segreto e delle OCC, la risposta è in linea di massima negativa per gli atti di indagine e positiva per l'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p..

La nuova normativa non ha modificato l'art. 114 c.p.p. come modificato in ultimo dalla legge n. 70 del 25.6.2020, entrata in vigore il 1.9.2020, cosicché deve intendersi lecito il rilascio di copia dell'ordinanza con la quale viene accolta la richiesta del P.M. in materia cautelare.

Il giudice ha oggi, nel redigerla, il dovere della presentazione degli elementi indiziari a carico dell'indagato in termini tali da un lato, da giustificare l'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, e dall'altro da lasciare impregiudicata la presunzione di innocenza.

Potrebbe, quindi, affermarsi che nel rilasciare copia di una ordinanza di custodia cautelare eseguita non si incorra in alcuna lesione dei principi disciplinati dal d.lgs. n. 188/2021.

L'apparente antinomia nel dover esporre "i gravi indizi di colpevolezza" da un lato, e nel dover salvaguardare la presunzione di innocenza, come precisato anche nella normativa sovranazionale cui si è data attuazione, va risolta, anche in questo caso, nel senso dell'equilibrio, sobrietà, chiarezza, imparzialità e indispensabilità della esposizione degli elementi indiziari.

Non si dimentichi che le linee guida vigenti già pongono particolare attenzione alla tutela dei "dati sensibili", da intendersi normativamente secondo il senso del codice dei dati

personali (art. 4, lett. d, d.lgs. n. 196/2003), alla tutela delle vittime e delle persone coinvolte nell'indagine. Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale oscuramento di tali dati, anche quando non relativi all'indagato (in generale si rinvia all'art. 52, d.lgs. cit.).

3.6. Gli aspetti organizzativi. Delega e presenza del titolare delle indagini alla conferenza stampa

Permane immutato il dovere dei magistrati componenti l'Ufficio di informare tempestivamente il capo dell'Ufficio degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza.

La finalità complessiva connessa alla materia della comunicazione, nonché la delicatezza degli interessi di rango costituzionale coinvolti, impone di ritenere comunque responsabile il capo dell'Ufficio della quantità, qualità, trasparenza e completezza dell'informazione giudiziaria comunque proveniente dal suo Ufficio.

L'esplicita previsione di una regolamentazione della materia - che deve essere inserita nel progetto organizzativo dell'Ufficio - raffrontata alla norma primaria, non consente interpretazione alternativa.

Resta altresì confermata la possibilità che il Capo dell'Ufficio possa delegare uno o più magistrati dell'Ufficio, per le comunicazioni sia dell'intera attività dell'Ufficio sia di specifici ambiti di attività o di singoli affari.

Possono al riguardo richiamarsi le considerazioni svolte dal Consiglio Superiore della magistratura nella "Risposta a quesiti del 24 settembre 2008" sul tema "Rapporti tra l'Ufficio di Procura e gli organi di informazione" nella parte in cui prevede la possibilità di delega, anche in via permanente, ai Procuratori aggiunti o comunque a magistrati, con certezza individuati, delle attività di comunicazione quale soluzione organizzativa idonea a garantire il necessario di accuratezza e tempestività dell'informazione.

È quindi esclusa la possibilità di delega ai Sostituti a trattare le comunicazioni relative ai procedimenti rispettivamente loro assegnati.

Quanto alla partecipazione alle conferenze stampa del magistrato titolare del procedimento, quando questi sia diverso dal Procuratore capo o dal Procuratore aggiunto all'uopo delegato, la predetta risposta a quesiti concludeva in senso negativo, ritenendola una soluzione confliggente con la disposizione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 109/2006 (non modificata dalla novella) che impone di fornire ogni informazione in modo impersonale, attribuendo le attività all'Ufficio ed escludendo ogni riferimento al magistrato assegnatario del procedimento, restando "ovviamente, impregiudicata la possibilità che il magistrato titolare delle indagini collabori nella preparazione della conferenza stampa offrendo elementi informativi ai fini della redazione dei testi e dei comunicati, purché tale attività non assuma una dimensione pubblica o determini, comunque, l'aggiramento del divieto di legge".

Sul punto si registra una diversità di valutazioni tra i Procuratori generali.

Secondo un orientamento, va seguito il percorso indicato dalla circolare innanzi citata, in quanto una diversa soluzione finirebbe per eludere l'obbligo di fornire ogni informazione in modo impersonale.

Altri osservano che la novella introduce un obbligo di rispetto assoluto della presunzione di innocenza e di enunciazione delle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano la conferenza stampa, il cui assolvimento, in casi di particolare complessità per ragioni tecniche e/o investigative, può comportare la necessità di un coinvolgimento diretto del titolare delle indagini nella comunicazione istituzionale.

Questo secondo orientamento prospetta la possibilità di un bilanciamento tra specificità e precisione dell'informazione e carattere impersonale della comunicazione, individuando il punto di equilibrio nella finalità oggettiva della presenza del titolare delle indagini alla conferenza stampa, sempre unitamente in ogni caso, al titolare dell'Ufficio o al suo delegato.

In effetti, la specificità della informazione da fornire, la complessità delle indagini e degli esiti investigativi cui si è pervenuti, la particolarità tecnica della materia e dei fatti oggetto di indagine, la possibilità che si debbano fornire risposte accurate a quesiti posti nel corso della conferenza possono comportare una oggettiva difficoltà di esposizione da parte di persone diverse dal titolare dell'indagine.

In questi limitati casi può presentarsi il rischio che siano compromessi completezza, esattezza ed indispensabilità dell'informazione e, quindi, in definitiva, gli stessi principi cui la comunicazione si deve conformare.

Solo in queste eccezionali ipotesi si potrebbe giustificare la presenza del titolare delle indagini, fermo restando che la prevalenza delle esigenze di "corretta" informazione rispetto al principio di impersonalità dell'azione dell'Ufficio dovrebbe essere comunque oggetto di adeguata motivazione nel provvedimento di indizione della conferenza stampa, in correlazione con la specifica e dichiarata finalità di interesse pubblico che la impone.

3.7. L'autorizzazione alla polizia giudiziaria

Tra le innovazioni introdotte dal d.lgs. 188/2021 all'art. 5 del decreto legislativo 106/2006, ai fini di una più completa disciplina della materia e della tutela della persona dell'indagato, vi è il comma *3-bis*.

Stante la formale dipendenza della Polizia giudiziaria dall'Ufficio del Pubblico Ministero, sussiste un dovere di controllo dell'attività comunicativa svolta dalla Polizia Giudiziaria anche in occasione dell'arresto in flagranza, atto proprio della Polizia Giudiziaria, soggetto a convalida, e da cui scaturisce pertanto, ex lege, un procedimento penale.

Pur giocandosi sulla tempestività dell'informazione, l'espressione "può autorizzare", lascia intravedere come di norma una attività autonoma di comunicazione da parte della Polizia giudiziaria debba ritenersi vietata, e ciò vale anche per il caso dell'arresto in flagranza. Può tuttavia reputarsi che particolari circostanze dell'arresto rendano nell'immediato il fatto "noto".

Ciò non elimina il dovere di tutelare, anche in questo caso, la dignità ed il diritto alla presunzione di innocenza dell'arrestato.

Alla decisione di delegare alla Polizia Giudiziaria la comunicazione, atto proprio del Procuratore, va quindi correlato un accresciuto dovere di controllo del contenuto della stessa.

3.8. La comunicazione nei procedimenti riguardanti più uffici

La questione si pone nel caso di indagini coordinate e coinvolgenti più Uffici giudiziari. È noto che il coordinamento investigativo, tecnicamente sempre difficile, non è detto che porti ad uniformi tempi di maturazione delle indagini preliminari, né ad uniformi tempi di risposta degli Uffici dei Giudici per le indagini preliminari. La stessa frazionabilità dei procedimenti può imporre tempi differenziati, che incidono sulla stessa possibilità e sull'ampiezza della comunicazione istituzionale.

È necessario il coordinamento, e in caso di disaccordo occorre omettere una comunicazione che venga da uno dei due Uffici laddove ritenuta in grado di pregiudicare una utile prosecuzione dell'indagine collegata condotta da altra Procura.

Una comunicazione non concordata - non solo nei toni e nell'oggetto - in caso di indagini connesse o probatoriamente collegate, ma anche nei tempi, finirebbe con il violare il dovere di riserbo prima che la dignità delle persone aventi diritto alla presunzione di innocenza.

4. La vigilanza di cui all'art. 6 d.lgs. n. 106/2006

Riguardo alle modalità di esercizio della funzione di vigilanza del Procuratore generale sulle comunicazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 106/2006 sono state prospettate diverse soluzioni:

1. trasmissione al Procuratore generale degli atti mediante i quali, secondo la novella, va espletata la comunicazione istituzionale e, quindi dei comunicati stampa, delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3-bis dell'art. 5 e della comunicazione dell'indizione di conferenze stampa, con la partecipazione personale del Procuratore della Repubblica e di altri magistrati, nelle quali vengano diffuse informazioni su procedimenti penali trattati dagli Uffici requirenti da loro diretti;
2. tenuta di un registro da parte del Procuratore della Repubblica consultabile dal Procuratore generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;
3. attivazione di queste ultime nei casi di segnalazioni di soggetti interessati o di notizia di possibili violazioni delle regole di cui all'art. 5;
4. relazione periodica da parte del Procuratore della Repubblica al Procuratore generale sull'attuazione di tali regole.

Ferma restando l'autonoma valutazione di ciascun Procuratore generale nella scelta delle forme che ritiene più adatte all'esercizio della funzione di vigilanza nella specifica realtà distrettuale, sembra opportuna l'individuazione di una soluzione unitaria, in linea con la "ratio" dell'inclusione della vigilanza anche sull'attività di comunicazione istituzionale del Procuratore della Repubblica nello spettro applicativo dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

Il dato di partenza è che tale attività rientra nella sfera di discrezionalità del Procuratore della Repubblica, con la conseguenza che la singola “comunicazione” non va né autorizzata né a sua volta trasmessa al Procuratore generale, il quale non ha in via generale alcun potere di sindacato preventivo.

E’ ovvio, e non dovrebbe essere necessario sottolinearlo, che al Procuratore generale è dovuta l’informazione sulle vicende più rilevanti, indipendentemente dalla comunicazione pubblica.

La preventiva consultazione, opportuna dunque nel quadro dei rapporti di leale collaborazione e doverosa in casi di particolare complessità e rilevanza, non può spingersi fino ad una gerarchizzazione in tale materia, che la norma non prevede, né appare auspicabile come regola generale.

Peraltro, sia per ragioni di cautela, che per consentire l’esercizio delle funzioni di vigilanza, va tenuta traccia storica, certa e recuperabile, di tutta l’attività di comunicazione, in qualunque forma istituzionalmente attuata.

I paventati rischi di eccessiva burocratizzazione di tale aspetto possono essere risolti suggerendo che ogni Procuratore della Repubblica istituisca una raccolta della comunicazione istituzionale presso la propria Segreteria, in cui si conservino gli originali sottoscritti e protocollati in ordine cronologico dei comunicati stampa, dei provvedimenti motivati di indizione delle conferenze stampa, dei supporti informatici relative alla video registrazione delle stesse.

Ciò consentirà di reperire a livello distrettuale la fisiologica rilevazione dei dati, ma anche il pronto reperimento della comunicazione ufficiale, in qualsiasi modo attuata, sul singolo evento che possa essere oggetto di istanza di rettifica, di esame ai fini disciplinari e/o di qualsivoglia verifica dovesse rendersi necessaria. Inoltre, potrà agevolare la rilevazione statistica del Ministero della Giustizia prevista su base triennale dall’art. 5 del d.lgs. n. 188/2021.

L’immediata disponibilità dei dati relativi alla comunicazione sembra in grado di consentire ai Procuratori generali, senza richiedere la trasmissione di tutti indistintamente gli atti relativi alla comunicazione, le verifiche puntuali che al riguardo si rendano opportune, nonché interventi di monitoraggio tesi ad uniformare le prassi applicative.

Ai fini di tale monitoraggio, resta fermo il dovere di informazione da parte dei Procuratori della Repubblica di casi di particolare rilevanza ed in generale quello di leale collaborazione ed appare utile una sintetica relazione periodica al Procuratore generale sulle attività svolte e su eventuali criticità e dubbi applicativi, ai fini della relazione a questo Ufficio secondo le previsioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006.

5. La responsabilità disciplinare

Sotto il profilo disciplinare il d.lgs. 188/2021 si è limitato a stabilire che restano ferme le sanzioni disciplinari già previste.

Non sono state introdotte nuove fattispecie.

Va però tenuto presente che sono in discussione modifiche normative in tema di illeciti disciplinari che coinvolgono anche il tema delle dichiarazioni del magistrato.

Tali modifiche potranno avere ricadute anche sul perimetro delle condotte consentite, con la conseguente necessità di rivedere gli orientamenti al riguardo.


Come si è detto in premessa, una completa valutazione del tema e delle sue ricadute sulla interpretazione complessiva della disciplina non potrà farsi che ad esito della discussione del disegno di legge attualmente in corso.

6. Conclusioni

Nella concreta applicazione delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 106/06 è in definitiva necessario avere specifico riguardo alla identificazione:

- delle "ragioni investigative" della comunicazione in qualunque forma adottata, tanto in ordine all'anno che al contenuto della notizia che si comunica;
- delle "specifiche ragioni di interesse pubblico", che nel caso della scelta di una "conferenza stampa" devono essere preventivamente esplicitate in un provvedimento motivato;
- del "quomodo" e cioè del tenore della concreta comunicazione, che deve da un lato essere rispettosa degli obblighi derivanti dal necessario rispetto della presunzione di innocenza, e dall'altro deve essere caratterizzata dalla stretta necessità, dalla continenza espositiva dei fatti, dalla necessitata tutela delle parti offese, della dignità della stessa parte indagata, da una generale sobrietà ed immediata intellegibilità della comunicazione;
- del ruolo assegnato rispettivamente al Procuratore della Repubblica, titolare della comunicazione, e del Procuratore generale, che su tale comunicazione vigila, pur senza un rapporto gerarchico proprio.

L'Avvocato generale
Pasquale Fimiani



Il Procuratore generale
Giovanni Salvi

